

**AC 2500**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 7**

*Al comma 1, sopprimere le parole ‘nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare’.*

VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

#### **ARTICOLO 72**

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente

c bis) il comma 8 è così riformulato: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.”

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 82, comma 2, lettera c) sopprimere le parole “e fino ad un massimo di euro 20.000”.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 82, comma 2, lettera c) sostituire le parole “euro 20.000” con le parole “euro 30.000”.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 82, dopo il comma 3 inserire il seguente comma: “3.bis I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5”.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 82 il capoverso lettera a) del comma 3 è così riformulato “Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.”

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 84, dopo il comma 11 introdurre il seguente comma: '11.bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi'.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI.**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 84, comma 12, sostituire le parole “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.” Con le seguenti parole: ‘Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto’.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 85, comma 1, inserire in calce il seguente periodo: “maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico”. Al comma 5, sostituire le parole “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori” con le seguenti parole: “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto”.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'articolo 176, comma 1, eliminare le parole da “con Isee” fino a “40.000 euro”. Sostituire il successivo comma 2 con il seguente comma: ‘2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare’. Infine, sostituire il comma 7 con il seguente comma: ‘7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'art. 176, il comma 2 è sostituito con il seguente: “Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.”

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'art. 233, al comma 4, al primo capoverso le parole “primarie e secondarie” sono sostituite con le seguenti “di ogni ordine e grado”; le parole “complessivo di 70 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “complessivo 140 milioni di euro” le parole “fino ai sedici anni di età” sono cassate.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'art. 176 comma 1 sono cassate le seguenti parole “con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro”

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## **AC 2500**

### **EMENDAMENTO**

All'art. 176 comma 2 (bis) è aggiunto il seguente paragrafo: c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. “Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.”.

**VARCHI, BELLUCCI, FERRO, BIGNAMI, TRANCASSINI**

## AC 2500

### EMENDAMENTO

All'articolo 104 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «41-quinquies) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastrostomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate); 41- sexies) attrezzature e dispositivi per trattamenti di lungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito; 41- septies) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.»

FERRO, VARCHI, BELLUCCI, BIGNAMI, TRANCASSINI